



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI TIROCINO PRATICO- VALUTATIVO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA



REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI TIROCINO PRATICO-VALUTATIVO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV)	3
Art. 3 – Riconoscimento 10 CFU conseguiti nella L-24	4
Art. 4 –Tutor	4
Art. 5 – Coordinatore/Coordinatrice delle attività di tirocinio	5
Art. 6 – Gestione delle attività	5
Art. 7 – Norme transitorie	6

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività del Tirocinio Pratico-Valutativo del corso di laurea magistrale in Psicologia, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Didattico del rispettivo corso di studio e dalla normativa vigente.

Art. 2 - Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV)

1. Il corso di studio prevede un Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV). Tale tirocinio si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
2. Le attività formative utili all'acquisizione da parte dello/della studente/studentessa dei 30 CFU previsti per il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) si articolano in tre tipologie:
 - a) attività formative svolte nella laurea triennale (10 CFU). Per ulteriori informazioni rispetto a questo punto fare riferimento al Regolamento Attività di Tirocinio Pratico-Valutativo del corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva;
 - b) attività formative svolte all'interno del corso di studio (fino a 6 CFU);
 - c) attività svolte presso enti esterni convenzionati con l'Università di Trento (minimo 14 CFU).
3. Il TPV della LM-51 richiede che vengano conseguiti almeno 20 CFU. Ad ogni CFU corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.
4. L'avvio del Tirocinio Pratico-Valutativo è subordinato all'acquisizione da parte dello studente/della studentessa di almeno 25 CFU nell'ambito delle attività didattiche obbligatorie offerte dal Corso di studio.
5. Fino a un massimo di 6 CFU possono essere conseguiti tramite attività svolte all'interno del corso di laurea magistrale. Tali attività possono essere realizzate attraverso:
 - a) tirocini interni al Dipartimento in ambiti che consentano esperienze professionali ai sensi dell'art. 1 della legge 56 istitutiva dell'Ordine professionale degli psicologi;
 - b) partecipazione supervisionata nell'attività delle strutture interne all'Ateneo che erogano servizi di

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI TIROCINO PRATICO-VALUTATIVO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA

psicologia.

6. Al fine della valutazione del tirocinante è prevista la compilazione di un libretto da parte del/della tutor sulle competenze relative al “saper fare e al saper essere psicologo”. Le competenze sono:
- Valutazione del caso
 - Uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
 - Predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - Valutazione di processo e di esito dell’intervento;
 - Redazione di un report;
 - Restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
 - Stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
 - Stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
 - Comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
7. Il TPV è superato con il conseguimento di un giudizio positivo da parte del/della Tutor. Lo/La studente/studentessa che consegue un giudizio negativo delle attività di tirocinio ripete il TPV, o parte di esso. Il giudizio positivo da parte del/della Tutor è requisito necessario per l’ammissione alla PPV secondo quanto previsto nel Regolamento conseguimento titolo del corso di studio.

Art. 3 – Riconoscimento 10 CFU conseguiti nella L-24

- Secondo quanto previsto dal D.I. 654/2022, le ulteriori attività formative professionalizzanti che completano il TPV, pari a 10 CFU, sono svolte nel corso della laurea L-24.
- In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento di tali crediti, i/le laureati/e triennali acquisiscono i CFU di TVP mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.

Art. 4 – Tutor

- Il/La tutor del TPV è uno/a Psicologo/a iscritto/a all’Albo A da almeno tre annualità
- I/Le professionisti/e individuati/e come tutor devono intrattenere con l’Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.
- Al/alla tutor, per l’intera durata del TPV di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI TIROCINO PRATICO-VALUTATIVO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - b) supervisione e verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
 - c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
4. Ciascun/a tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei/delle tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

Art. 5 – Coordinatore/Coordinatrice delle attività di tirocinio

1. Il/La Coordinatore/Coordinatrice delle attività di tirocinio è uno/a Psicologo/a iscritto/a all'Albo A da almeno tre annualità ed è individuato/a dal Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DiPSCo) e svolge le seguenti funzioni:
 - a) supporta i Tutor di tirocinio nella pianificazione e nell'organizzazione delle attività di tirocinio;
 - b) è referente per attività di rielaborazione del tirocinio individuale e/o in gruppi;
 - c) promuove momenti di condivisione delle attività di tirocinio con gli studenti;
 - d) monitora il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio prefissati.

Art. 6 – Gestione delle attività

1. Il TPV è gestito dall'Ufficio Job Guidance e dev'essere svolto nel rispetto delle procedure e scadenze da esso predisposte; la registrazione dei relativi CFU avviene nelle modalità indicate sul portale di Ateneo.
2. Il tirocinio interno è gestito dall'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti secondo le procedure e modalità indicate sul portale di Ateneo.
3. Tutte le procedure e la modulistica necessaria all'attivazione e all'attestazione dello svolgimento del TPV sono indicate sul sito del corso di laurea in Psicologia.
4. Lo/la studente/studentessa deve rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative, di sicurezza ed igiene sul lavoro previsti dalle strutture ospitanti. Deve inoltre mantenere, durante e dopo il tirocinio, la massima riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 7 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla coorte di studentesse e studenti a.a. 2025/2026.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Psicologia e del Regolamento didattico di Ateneo, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.